



Lavoratori e volontari nelle organizzazioni sportive dilettantistiche

Martedì 4 luglio 2023

Francesca Colecchia – Arsea srl



- 1) Introduzione alla riforma
- 2) le collaborazioni sportive oggi ed il perché della riforma
- 3) le regole applicabili dal 1/7/2023 con riferimento a:
 - a) volontari;
 - b) lavoratori sportivi autonomi;
 - c) lavoratori sportivi dipendenti;
 - d) collaboratori amministrativo-gestionali;
 - e) dipendenti pubblici

evidenziando anche

- il trattamento fiscale relativamente al 2023,
- quanto è possibile retribuire le persone
- gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e
- le questioni non ancora risolte.



Introduzione alla riforma

- ❑ Legge del 08/08/2019 n. 86
- ❑ D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo:
 - ❑ **modifica dello statuto,**
 - ❑ **nuova disciplina del lavoro sportivo;**
- ❑ Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 37 - rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- ❑ Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 38 - riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- ❑ Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 39 - semplificazione di adempimenti;
- ❑ Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 40 - sicurezza nelle discipline invernali;
- ❑ Correttivo approvato e bollinato: il testo del correttivo e la relazione illustrativa sono consultabili qui

<https://www.camera.it/leg19/682?atto=049&tipoAtto=Atto&idLegislatura=19&tab=2#inizio> ed i suoi contenuti sono evidenziati in rosso nelle slide. Entrerà in vigore verosimilmente a settembre atteso che necessita dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato, dell'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento ai DLgs 38 e 40 e della successiva delibera del CdM.

Il compenso sportivo fino al 30/06/2023

Perché è necessaria la riforma del lavoro sportivo?

📌 perché la nostra Costituzione assicura la tutela previdenziale e assicurativa a chi lavora

📌 perché la Cassazione – in diverse sentenze tra il 2021 e oggi (si segnala Cass. n. 41397/2021 del 23 dicembre 2021, per poi proseguire con Cass. nn. 41467/2021, 41418/2021, 41419/2021, 41420/2021, 41468/2021, 41570/2021, 175/2022, 177/2022)) – ha evidenziato che il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR), circostanza che si ravvede al verificarsi dei seguenti indicatori:

- professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie;
- impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta;
- entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili.



Cosa succede alle collaborazioni in essere?

Laddove non ci sia subordinazione gerarchica e la collaborazione non abbia i connotati della professionalità è ancora possibile retribuire i collaboratori con il c.d. compenso sportivo ma fino a giugno 2023. Dal primo luglio i compensi erogati saranno trattati come redditi da lavoro – autonomo o subordinato – in quanto viene abrogata la parte dell'art. 67, primo comma lettera m) del TUIR che disciplina i c.d. compensi sportivi.

8 quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 (*termine di operatività del DLgs 36/2021*) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non si dà luogo a recupero contributivo.

Le collaborazioni in essere possono essere contestate?

Il D.Lgs. n. 163 del 2022 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (22G00174)), entrato in vigore il 17-11-2022, all'art.23 (Modifiche all'articolo 35 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36), ha statuito quanto segue: "1. All'articolo 35 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: ... 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo". L'art.51 citato (norme transitorie) ha disposto: "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022".

Consegue, in maniera assorbente, il venire meno del diritto dell'Inps ad azionare il credito retributivo in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza delle relative somme.

La Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 31/03/2023, n. 1344 ha ritenuto già operativa la disposizione che di fatto ha introdotto una sanatoria per il pregresso affermando quindi la non debenza dei contributi previdenziali in relazione all'attività lavorativa svolta dagli istruttori percettori compensi sportivi. In senso analogo, Tribunale di Frosinone 17 maggio 2023.

In conclusione, la norma costituisce un precetto che non si rivolge alle parti né attribuisce loro alcun obbligo o diritto, né regolamento il rapporto di lavoro o il rapporto previdenziale. Tale norma, invece, si rivolge direttamente alle Istituzioni previdenziali.

Il dato letterale della norma appare pacifico per cui si ritiene che l'applicazione di questo precetto alla fattispecie all'esame di codesto Tribunale sia sufficiente a risolvere in favore della parte ricorrente la controversia in essere.

Ne consegue, in maniera assorbente, il venir meno del diritto dell'INPS ad azionare il credito contributivo in relazione all'attività svolta dagli istruttori sportivi, con conseguente non spettanza di tali somme (in tal senso, Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 31.3.2023).

La riforma del lavoro sportivo



In sintesi cosa implica la riforma?

- 1) **abrogazione dell'istituto del compenso sportivo;**
- 2) **i collaboratori sportivi potranno essere:**
 - a) **volontari con rimborso;**
 - b) **lavoratori sportivi:**
 - **Dipendenti;**
 - **Cococo;**
 - **titolari di partita IVA;**
 - **lavoratori autonomi occasionali;**
 - c) **lavoratori non sportivi**
 - d) **lavoratori non sportivi cococo amministrativo gestionali con agevolazioni fiscali (15.000 esentasse); previdenziali (25%, 24% se si ha altra tutela previdenziale sul 50% dell'imponibile fino al 2027) tutele per la disoccupazione (1,31% DISCOLL) maternità, malattia, assegni al nucleo familiare (0,72%) e INAIL (da definire).**



In sintesi che impatto economico ha sul sistema?

Dati Agenzia delle Entrate 2019

	Fascia < 5.000	Fascia da 5 a 10.000	Fascia da 10 a 15.000	Fascia che supera i 15	TOTALE
Numero percipienti	404.913 (82%)	65.133 (13%)	15.208 (3%)	9.900 (2%)	495.154
Importi erogati	755.556.063	521.064.000	166.592.793	321.300.323	1.764.513.179

Tutela previdenziale per gli autonomi in Gestione separata INPS sul 50% dell'imponibile fino al 2027

Tutela INAIL salvo che il correttivo non esoneri le collaborazioni <5.000 euro

Concorrono integralmente alla formazione della base imponibile IRAP (salvo collaboratori in P.IVA) a meno che non sia approvato l'esonero (in correttivo) sui primi 85.000 euro di compensi erogati ai COCOCO (non si applica sui redditi di dipendenti e lavoratori autonomi occasionali).



Chi è il volontario?

Volontariato nel DLgs 36/2021	Volontariato nel CTS
<i>mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</i>	<i>Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.</i>

- Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente (correttivo non ancora in GU, prima solo rimborso trasferta a piè di lista);**
- Il volontario potrebbe percepire dei premi;
- Il lavoratore retribuito non potrà mai essere qualificato come volontario;
- Assicurazione rischio responsabilità civile. Non è previsto il registro dei volontari ma bisogna verificare cosa richiede l'istituto assicurativo.



La definizione di lavoratore sportivo

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo **a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo**. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, **sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati**, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il componente il Consiglio Direttivo può essere anche lavoratore?

I componenti l'organo amministrativo possono essere persone che:

- a) percepiscono una indennità di carica deliberata dall'assemblea degli associati, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili o proventi;
- b) svolgono l'attività gratuitamente.

Aspetti da esaminare:

- a) **lo svolgimento gratuito della carica elettiva implica la qualificazione del consigliere come volontario, come tale impossibilitato a ricevere compensi?** Si ritiene di no perché la causa del rapporto non coincide. Di tale opinione è stato anche il legislatore che originariamente, nel disciplinare gli enti del terzo settore, aveva escluso che il socio o associato o tramite il quale costui svolge la propria attività volontaria. Il comma 6 stabilisce che non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Infine, il
- b) **l'affidamento dell'incarico retribuito può determinare un conflitto di interessi?** Potenzialmente sì, questo è il motivo per cui si consiglia di demandare l'affidamento dell'incarico all'assemblea degli associati in luogo del Consiglio direttivo, il diretto interessato inoltre dovrà astenersi dalla relativa delibera;
- c) **l'affidamento dell'incarico retribuito può configurarsi come distribuzione indiretta di utili o proventi?** Astrattamente sì come per l'affidamento di qualsiasi incarico retribuito: sarà necessario verificare il rispetto dell'art. 8 del DLgs 36/2021.



Chi è il lavoratore sportivo e chi non lo può essere?

Chi presta la propria attività a beneficio di un soggetto dell'ordinamento sportivo, come specificato nel correttivo.

L'istruttore sportivo quando opera per esempio in un centro fisioterapico pertanto dismette la giacca di lavoratore sportivo mentre la può indossare quando opera a favore di:

- 1) un ente sportivo (associazione e società sportiva dilettantistica o ente del terzo settore sportivo dilettantistico);
- 2) un organismo sportivo, ossia una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- 3) Il CONI, il CIP e Sport e salute;
- 4) un tesserato ad un organismo sportivo (ad esempio lezioni tenute dal personal trainer all'atleta per allenamenti individuali). Su questa ipotesi sarebbe opportuno un chiarimento.

Chi svolge le attività espressamente menzionate (*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara*) e quelle indicate nel Regolamento del proprio organismo sportivo affiliante, fatta eccezione per i collaboratori amministrativo-gestionali. Si rende pertanto necessario interloquire con il proprio organismo affiliante per quanto concerne le figure non espressamente contemplate dal legislatore. Non ci sono pertanto più problemi legati alla qualificazione del collaboratore, alla circostanza che sia il suo esclusivo lavoro, al tipo di impegno richiesto (*questo potrà incidere sulla tipologia di rapporto*): sarà sempre lavoro quello retribuito. Se si tratta di una COCOCO marginale, in quanto inferiore ai complessivi 5.000 euro, ci saranno gli sgravi degli adempimenti (*possibilità di non effettuare la comunicazione preventiva, esonero dalla comunicazione all'INPS dei dati retributivi, niente emissione di busta paga, adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro come per i volontari secondo il correttivo*) e dei relativi oneri (*ritenute fiscali e previdenziali, agevolazioni in materia di IRAP, resta l'INAIL, salvo correttivo*).

Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

- 1) **La qualificazione.** C'è una presunzione di legge che siano COCOCO se:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro** (18 ore settimanali finché non entra in vigore il correttivo) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;

non sono pertanto attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica (opportuna la certificazione per contratti **>24 h** settimanali). Non viene infatti più abrogato l'art. 2 DLgs 81/2015 ai sensi del quale *«si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente»* salvo per le *collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di ASD/SSD*, esteso anche a FSN, DSA, EPS;



Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

2) Il trattamento fiscale. I primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente: all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Poiché la somma eccedente i 15.000 euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote.

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- d) oltre 50.000 euro, 43%.

Si auspicano chiarimenti in merito all'applicazione delle detrazioni sul reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ossia se si debbano intendere assorbite nei 15.000 euro non soggetti ad imposta o se si sommino.

Lavoratori = base imponibile IRAP ma....

Compensi sportivi ex art. 67 TUIR	Lavoro sportivo
<p>Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi, di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del TUIR quando erogati:</p> <p>a) a collaboratori impegnati sulle attività istituzionale della ASD (<i>ex art. 10 del D.Lgs. 446/1997</i>), in quanto la disposizione citata non fa alcuna menzione ai redditi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR;</p> <p>b) a collaboratori impegnati sulle attività commerciali dell'associazione (<i>ex art. 11 comma 1, lett. b del D.Lgs. 446/1997</i>) in ragione delle modifiche apportate con l'art. 5, comma 2, della Legge 289/2002.</p>	<p>Per gli enti non commerciali con solo C.F. e per gli ENC con riferimento alla sfera istituzionale, costituiscono base imponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le retribuzioni dei dipendenti, - i compensi erogati ai COCOCO, - i compensi per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente <p>Per le collaborazioni legate all'eventuale svolgimento di attività commerciale non si deducono i costi di</p> <ul style="list-style-type: none"> - COCOCO e - lavoratori autonomi occasionali.



«In ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.» (art. 36, comma 6, DLgs 36/2021 inserito dal correttivo 2023). L'agevolazione non copre gli oneri legati ai lavoratori occasionali ed ai lavoratori subordinati...



Le COCOCO: un istituto privilegiato in ambito sportivo

3) La tutela previdenziale

- Istituto competente: Gestione separata INPS;
- Su cosa si applica? Parte di compenso che eccede i 5.000 euro;
- Riparto: 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore;
- Aliquota:
 - a) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS;
 - b) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24% senza aliquote aggiuntive.
- Imponibile: fino al 31/12/2027 50% con riduzione al 50% dell'imponibile pensionistico

4) le aliquote assistenziali

- a) 1,31% DISCOLL
 - b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare
- e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro.



Le COCOCO e l'INAIL



Non risulta ancora approvato il decreto che deve stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*art. 34*). Il correttivo nella bozza prevedeva l'esonero INAIL sotto i 5.000 euro scomparso nella versione bollinata.

Correttivo bozza	Correttivo bollinato
Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari o che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4 del presente decreto (<i>copertura responsabilità civile</i>)	4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4

- Stanno valutando nel correttivo di calcolare l'INAIL al netto delle coperture assicurative legate al tesseramento («*26. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: «ai fini della determinazione del premio assicurativo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva»*) ed eventualmente di eliminarlo sotto i 5.000 euro.
- Sarà possibile l'iscrizione all'INAIL attraverso il RAS ma non è stata ancora approvata la procedura ...


Le COCOCO sportive: gli adempimenti

Gli adempimenti possono essere espletati attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche:

a) comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (art. 28 comma 3).

Nel correttivo: La comunicazione si effettua «entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro»

Si accede al portale del RAS con:
USERNAME: CF del sodalizio
PASSWORD: creata quando si è generata l'utenza





Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva»

I dati di cui è necessario disporre:

- 1) USERNAME (ossia il C.F. del sodalizio) e PASSWORD (adottata quando si è generata l'utenza sul RAS) per poter accedere al RAS;
- 2) la tipologia di comunicazione (inizio, proroga, cessazione)
- 3) codice fiscale del collaboratore che deve risultare tesserato attraverso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva) al sodalizio sportivo committente;
- 4) data di invio della comunicazione;
- 5) il soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di lavoro e la relativa mail;
- 6) i dati del datore di lavoro (caricati automaticamente) con indicazione del settore di attività (gestione di stadi/piscine/impianti polivalenti/altri impianti sportivi nca, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, ricariche di bombole per attività subacquee, attività delle guide alpine, altre attività sportive nca);
- 7) l'indicazione della sede di lavoro (importante ai fini del riconoscimento delle trasferte);
- 8) I dati del legale rappresentante (caricati automaticamente dal sistema);



Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva

I dati di cui è necessario disporre:

- 9) I dati del collaboratore con indicazione del livello di istruzione (nessun titolo di studio, licenza elementare, licenza media, titolo di istruzione secondaria superiore che non ammette l'accesso all'università, titolo di istruzione secondaria superiore che ammette l'accesso all'università, diploma terziario extra-universitario; diploma universitario, laurea, post laurea, master di primo livello, diploma di specializzazione, dottorato, laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica, master universitario di secondo livello);
- 10) Informazioni sul rapporto: data inizio/fine, PAT INAIL, qualifica professionale, retribuzione/compenso

Pat INAIL

Si inserisce la Posizione Assicurativa Territoriale del datore di lavoro assegnata dall'INAIL. In caso di ditta di nuova costituzione che non ha ancora la PAT attribuita, va inserito il seguente codice:


00000000 In attesa di codice PAT

Fonte: Ministero del Lavoro – comunicazioni obbligatorie febbraio 2016

SALVA E INVIA



Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva»





Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva»

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Nuova comunicazione

Datore di lavoro - ASD/SSD
SRL SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Codice fiscale del lavoratore*

Tipo richiesta*

- Inizio
- Proroga
- Cessazione

Verifica

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Comunicazione	Invio
Nessun record presente per i criteri di ricerca.				


Vista da 0 a 0 di 0 elementi

- ✓ Inviata
- ✗ Errore
- Bozza
- Comunicazione Obbligatoria
- Rettificazione
- Annullamento
- Inizio
- Proroga
- Cessazione


Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva»



Le COCOCO sportive: la comunicazione «preventiva»



The screenshot shows a web-based form for reporting sports activities. The form is titled "Registrazione delle attività sportive dilettantistiche" and is part of the "Sport" section. It contains several input fields and a "Salva" button. The fields are:

- Codice comunicazione:** A text input field.
- Tipologia comunicazione:** A dropdown menu with "Comunicazione di Interesse" selected.
- Spazio per pubblicare la comunicazione (max. 1000 caratteri):** A large text area.
- Finalità della comunicazione:** A dropdown menu with "Finalità sportiva" selected.
- Finali rispetto dei quali effettuare la comunicazione:** A dropdown menu with "Finalità sportiva" selected.

At the bottom of the form, there is a green "Salva" button and a "Salva e invia" button.



Le COCOCO sportive: gli adempimenti

Gli adempimenti possono essere espletati attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche:

- a) **comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (art. 28 comma 3). Entro il 1/7 deve essere adottato il DPCM o il Decreto del Ministero dello sport di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve definire le modalità tecniche. La comunicazione si effettua «entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro»**
- b) **comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (art. 35 comma 8 quinquies);**
- c) **busta paga, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 15.000,00 (art. 28 comma 4). Entro il 31/10 deve essere adottato il DPCM o il Decreto del Ministero dello sport di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che deve definire le modalità tecniche per la predisposizione della busta paga. L'iscrizione del LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, con versamento anticipato dei compensi.**

MORATORIA: In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.



Gli adempimenti delle COCOCO sportive: cosa fare prima che entri in vigore il correttivo?

Possiamo utilizzare le semplificazioni già operative, ossia:

- a) comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (art. 28 comma 3) ma in ogni caso possiamo procedere attraverso il RAS;**
- b) comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 5.000 (*art. 35 comma 8 quinquies*);**
- c) busta paga, adempimento non dovuto se il percettore non supera euro 15.000,00 (*art. 28 comma 4*).**



Il lavoratore sportivo con p.iva



Nulla osta a che l'istruttore sia titolare di partita iva, regime naturale in caso di pluricomittenza con svolgimento professionale dell'attività.

Sotto il profilo fiscale accede al beneficio dell'esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. Sotto il profilo previdenziale si applica l'esenzione sui primi 5.000 euro mentre non si applica l'INAIL.

Aspetti da chiarire: cosa succede se si svolgono diverse attività professionali?

Potrebbe optare per il regime forfettario se:

- 1) non > €85.000 l'anno di reddito e non ha sostenuto spese per collaboratori > €20.000 lordi. Il cambiamento di regime opera immediatamente se si sfiorano i 100.000 euro, dall'esercizio successivo se si sfiorano gli €85.000 euro;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario (Non può optare per questo regime, per esempio, l'istruttore sportivo titolare di partita iva che sia socio di una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica di cui detenga il controllo);
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

La collaborazione del titolare di partita iva ha dei limiti temporali nei confronti del medesimo committente?

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;*
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;*
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.*

Art. 69 bis del DLgs n. 276 del 2003 abrogato dall'art. 52 del DLgs 81/2015

Attenzione alle p.iva mono committenti: rischio contestazioni



Il lavoratore sportivo con p.iva: il regime previdenziale



5) l'aliquota previdenziale alla gestione separata INPS (vale per tutti gli autonomi) è del 25% (24% se ha altra tutela previdenziale o è in pensione).

L'aliquota contributiva è calcolata (vale per tutti gli autonomi):

- 1) sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro;
- 2) con diritto di rivalsa sul committente del 4%;
- 3) fino al 31/12/2027 è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

6) le aliquote assistenziali (vale per tutti gli autonomi) si calcolano sul 100% (2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore) e sono

- a) 0,51% ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa, una indennità per sei mesi pari al 25% del reddito annuo diviso due);
- b) 0,72% maternità, malattia, assegni al nucleo familiare.



I lavoratori sportivi dipendenti: quali regole speciali?



- 1) La durata: è possibile averli a termine, massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la mancata applicazione di alcune regole contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni quali:
 - artt. 4, 5 e 18 della L. 300/1970, recanti il divieto di controlli a distanza, di accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro e le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo;
 - artt. 1,2,3,5,6,7,8 della L. 60/1966 e artt. 2,4, e 5 della L. 108/1990 in tema di disciplina generale dei licenziamenti individuali;
 - art. 24 della L. 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi;
 - art. 1, commi da 47 a 69, della L. 92/2012 in tema di impugnazione del licenziamento illegittimo per violazione dell'art. 118 L. 300/1970;
 - art. 2103 c.c. in tema di tutela delle mansioni;
 - art. 7 della L. 300/1970 in tema di sanzioni disciplinari irrogate da FSN/DSA/EPS;
- 1) i primi 15.000 euro non concorrono a formare il reddito del percipiente: obbligo di autocertificazione. N.B. **Si sommano ai 15.000 euro i primi €8.000 in NO TAX AREA?**
- 2) tutela previdenziale: Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals) gestito dall'INPS (33% di cui il 9,19% a carico del dipendente + aliquote contributive minori) si applica all'intero importo (non c'è l'agevolazione sui primi 5.000 euro);
- 3) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 4) Possibile clausola compromissoria con deferimento delle controversie ad collegio arbitrale;
- 5) gli adempimenti vengono assolti attraverso le modalità ordinarie.



**Sono già lavoratore dipendente/autonomo:
sono obbligato ad essere assoggettato al nuovo regime?**

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive (...) già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.



E' possibile ricorrere ai PRESTO?



«4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

L'articolo 25 del DLgs 36/2021 originariamente prevedeva espressamente la possibilità di ricorrere a tale istituto ma tale comma è stato abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163. La Relazione illustrativa non menziona i motivi della modifica ma si presuppone che i sodalizi possano continuare a ricorrere a questo strumento che – semplicemente – resta assoggettato alle regole che lo definiscono senza essere ammesso alle agevolazioni specifiche del lavoro sportivo.

L'istituto è stato recentemente modificato dalla Legge di bilancio 2023.

Per quanto concerne la natura giuridica, come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del lavoro nella circolare n. 5/2017, *«Le Prestazioni Occasionali prescindono da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata delle stesse».*



In cosa consistono i PRESTO?



Si tratta di attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (nella versione precedente il tetto massimo di spesa sostenibile per i PRESTO era di 5.000 euro);
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (5.000 euro se si tratta di "steward" negli impianti sportivi ingaggiati da società sportive professionistiche).

Sono computati in misura pari al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purchè i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la relativa condizione:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del DLgs 150/2015;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.



Quali requisiti per attivare i PRESTO?



Gli enti senza scopo di lucro non possono attivare questa tipologia di collaborazione nei seguenti casi:

- a) quando il collaboratore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso committente;
- b) quando hanno più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (prima si trattava di cinque lavoratori);
- c) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La violazione di tali vincoli è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Costi: € 9,00 all'ora con un minimo di € 36 euro, pari a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

Le tutele. I collaboratori beneficiano

- dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Gestione separata INPS),
- dell'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali (INAIL);
- del diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

I relativi compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.



Come si gestiscono i PRESTO?



- 1) utilizzatori/collaboratori si registrano sulla piattaforma informatica INPS;
- 2) il credito si acquista attraverso la piattaforma o modello F24 (no compensazione);
- 3) almeno un'ora prima **comunicazione preventiva** attraverso la piattaforma informatica INPS/contact center INPS, in cui comunicare i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui sopra è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione. L'omessa comunicazione preventiva è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
- 4) se la prestazione non ha luogo, obbligo di revoca **entro i tre giorni successivi al giorno programmato** di svolgimento della prestazione. In mancanza l'INPS paga le prestazioni e accredita i contributi previdenziali e i premi assicurativi;
- 5) attraverso la piattaforma informatica /contact center, l'utilizzatore **entro il 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.** Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso SMS o messaggio di posta elettronica;
- 6) l'INPS effettua il **pagamento il giorno 15 del mese successivo;**
- 7) attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'**accredito** dei contributi previdenziali e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.



Cosa succede ai dipendenti pubblici?



Possono essere:

- a) volontari con rimborso;
- b) lavoratori ma solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, nel qual caso possono essere qualificati come COCOCO;

Qualora l'attività (...) preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

- c) percettori premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6 quater.



Cosa ne è dei «preposti alle gare» nel settore dilettantistico?



Il rapporto deve essere direttamente instaurato dall'organismo sportivo riconosciuto dal CONI, quindi Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e non dalla ASD/SSD.

Con riferimento ai direttori di gara e soggetti assimilati che operano nel settore dilettantistico adempimenti con regole speciali:

- 1) per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN/DSA/EPS/CONI/ CIP/ Sport e salute, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la FSN/DSA/EPS/CONI/CIP/Sport e salute provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del RAS, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale;
- 2) possono ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti di € 150,00 al mese (art. 29, comma 2), in occasione di manifestazioni sportive riconosciute;
- 3) le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre;
- 4) l'iscrizione nel LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Nelle more dell'approvazione del correttivo si potrebbe valutare se qualificarli come volontari con rimborso trasferta a piè di lista, lavoratori autonomi occasionali o collaboratori coordinati e continuativi.



E' ancora possibile erogare i premi? Con quali regole?



Sì. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Attenzione: premio legato alle attività competitive/agonistiche, non premio di risultato/produttivo che viene invece attratto nel lavoro!



E' configurabile il lavoratore sportivo come lavoratore autonomo occasionale?



Si ritiene di sì in quanto *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative»* quindi nella forma della collaborazione professionale, della collaborazione coordinata e continuativa e della collaborazione di natura autonoma occasionale.

Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento di prassi perché:

- a) originariamente era espressamente previsto nel DLgs 36/2021 e poi omesso dal correttivo in quanto, si presume, assorbito nel concetto di lavoro autonomo, e
- b) non viene menzionato tra le collaborazioni autonome in relazione alle quali gli adempimenti inerenti all'eventuale versamento di contributi previdenziali (*l'obbligo scatta quando si superano complessivamente euro 5.000 ancorché con il committente sia stata instaurata una collaborazione puramente occasionale*) si può effettuare attraverso il RAS.

Il lavoro autonomo occasionale si connota per:

- 1) essere soggetto a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto (*l'art. 25 la prevede per tutti i lavoratori sportivi*), ancorché non obbligatoria per le collaborazioni < 5.000 euro;
- 2) essere soggetto alle stesse agevolazioni fiscali dei lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo (*l'art. 36 non distingue a seconda della tipologia di collaborazione*);
- 3) non essere soggetto a contribuzione INAIL in quanto espressamente prevista esclusivamente per dipendenti e cococo (*ex art. 34*).



Le COCOCO amministrativo gestionali: quale regime?



Se le collaborazioni amministrativo-gestionali sono COCOCO:

- 1) non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di COCOCO sotto le **24** h settimanali (18 h senza correttivo);
- 2) tutela previdenziale: iscrizione alla gestione separata INPS. Aliquota: si ritiene 24 o 25% [anche se la disposizione non rinvia espressamente ai commi 6 e 7 ma rinvia al comma 8ter che a sua volta rinvia ai commi 6, 7 e 8 (*sarebbe opportuno un chiarimento*)] da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (*rinvio all'articolo 35, comma 8bis*) e fino al 31 dicembre 2027 sul 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*rinvio all'articolo 35, comma 8 ter*);
- 3) trattamento fiscale: non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (*rinvio all'articolo 36, comma 6*);
- 4) gli adempimenti si espletano attraverso i canali ordinari, non attraverso il registro delle attività sportive (l'art. 37 nel rinviare all'art. 35 non menziona anche il comma 8 quinquies);
- 5) il contratto è soggetto al Decreto trasparenza;
- 6) in passato era richiesto che la collaborazione avesse «natura non professionale», requisito non riportato nel DLgs 36/2021



Cosa succede complessivamente nel 2023 ai collaboratori sportivi?



- 1) Il collaboratore beneficia di un bonus complessivo di esenzione fiscale di €15.000 di cui massimo €10.000 in termini di compenso sportivo.

Es:

- a) Mario percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000 quindi non è soggetto a ritenute. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e nel periodo che arriva al 31/12 percepisce altri 7.000 euro: non è soggetto a IRPEF (13.000 euro sono inferiori a 15.000);
- b) Federico percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1/7 è lavoratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro: su questi non si applicano ritenute fiscali;
- c) Serena percepisce dal 1/1 al 30/06 9.000 euro di compensi sportivi, non soggetti a ritenute. Dal 1/7 al 31/12 altri 9.000 euro di compenso per lavoro sportivo su cui applicano le ritenute fiscali su 3.000 euro eccedenti i 15.000 euro.

Presupposto: "1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000". (art. 16 D.L. 198/2022);

- 2) ai fini previdenziali si calcolano i 5.000 euro esclusivamente sui compensi ricevuti dal 1/7/2023 in quanto i compensi sportivi non prevedono onere contributivo.



Ma quanto posso pagare le persone al massimo?



Indennità di carica	Prestazione lavorativa
<p>I compensi individuali corrisposti ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non devono essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;</p>	<p>Le retribuzioni/compensi corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi non deve essere superiore del 40% rispetto a quanto previsto, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2015 (<i>«1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»</i>)</p>



È necessario valutare il possibile livello di inquadramento e verificare il relativo costo lordo contemplato da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative.



Ma quanto posso pagare le persone al minimo?



Se sono anche un ente del terzo settore	Se sono una organizzazione sportiva non ETS
<p>«1. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 16 CTS)</p> <p>«1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» (art. 13 DLgs 112/2017)</p>	<p>“i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, Circolare INL 7/2019).</p>

Si rinvia sempre ai CCL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale